

**Zeitschrift:** Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile  
**Herausgeber:** Schweizerischer Zivilschutzverband  
**Band:** 30 (1983)  
**Heft:** 7-8

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 09.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Riduzione del disavanzo dei posti protetti nella protezione civile

Riduzione attuata e riduzione prevista del disavanzo dei posti protetti

Alla cifra 414 del «Rapporto intermedio sullo stato della protezione civile» (questo opuscolo può essere ottenuto presso il servizio informazioni dell'UFPC), un diagramma mostra chiaramente che dal 1965 il disavanzo dei posti protetti ha potuto essere costantemente ridotto. Nei comuni più piccoli invece si manifesta il fenomeno contrario: qui il disavanzo, rispetto a quello dei comuni più grandi, diventa sempre maggiore. Ciò deriva dal fatto che l'attività edilizia nei comuni meno importanti è più modesta e che la Confederazione ha esteso soltanto nel 1978 l'obbligo di costruire rifugi ai comuni con meno di 1000 abitanti.


In comuni medi e grandi, ogni abitante dovrebbe, verso l'anno 1990, disporre di un posto protetto in vicinanza dell'abitazione, in particolare se, per rispondere ai bisogni locali, si continuerà a costruire un numero sufficiente di rifugi pubblici oltre ai posti protetti obbligatori.

Le prospettive sono diverse per i comuni più piccoli. In seguito alla debole attività edilizia, pubblica e privata, non soltanto sono creati pochi posti protetti, ma fanno pure parecchio difetto le occasioni di costruire rifugi pubblici, a condizioni finanziarie vantaggiose, in connessione alla costruzione di edifici degli enti pubblici. La limitazione attuale di sussidi per i rifugi pubblici a quelli di grandezza minima di 50 posti protetti, tiene troppo poco conto delle particolari condizioni dei piccoli comuni. In occasione della revisione delle leggi sulla protezione civile, che si renderà indispensabile in relazione alla nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni, occorrerà di conseguenza riconoscere come aventi diritto al sovvenzionamento anche i rifugi pubblici a partire da 25 posti protetti per i piccoli comuni e per i comuni con agglomerati minuscoli.

Onde evitare un'eccedenza dei posti protetti e favorire l'equilibrio in seno ai comuni e ai cantoni, il Consiglio federale sta approntando una modifica dell'ordinanza sull'edilizia di protezione civile (RS 520.21). Si tratta di creare le premesse di diritto federale, affinché i cantoni siano in grado di regolamentare la costruzione di rifugi privati, d'intesa con i committenti dell'opera interessati, secondo le necessità effettive in materia di posti protetti,

che differiscono in parte da un comune all'altro. Se un committente d'opera è autorizzato a determinate condizioni – ad esempio poiché esiste in quella regione un numero sufficiente di posti protetti – a non costruire rifugi, questi deve allora versare al comune,

secondo il diritto vigente, un contributo sostitutivo per ogni posto protetto alla cui costruzione egli può rinunciare. I cantoni devono poter ordinare, senza condizioni particolari, che tali contributi sostitutivi abbiano ad essere utilizzati anche per coprire, parzialmente o totalmente, le spese del comune per la costruzione e l'equipaggiamento delle costruzioni pubbliche di protezione civile in altri comuni, di debole capacità finanziaria, oltre alla costruzione e all'equipaggiamento di costruzioni pubbliche di protezione civile.



**WO QUALITÄT  
ENTSCHEIDET**

Schweizer Qualitätsbesteck. Grossé Auswahl an klassisch- zeitlosen und modernen Formen.

Ich möchte mehr wissen über Sola-Bestecke. Senden Sie Prospekte an meine Adresse:

---

Z Sola Besteckfabrik AG  
6032 Emmen  
Tel. 041 55 24 24

**sola**  
das Schweizer Qualitätsbesteck